

Agosto 2016

Oggetto: Dichiarazioni sostitutive del protesto e dematerializzazione degli assegni.

La legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato la “legge assegni” (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), e i connessi regolamenti attuativi rendono possibile la forma elettronica sia per la presentazione interbancaria al pagamento degli assegni, sia per la levata del protesto.

Il Legislatore, inoltre, nel preservare il ruolo della Banca d'Italia in materia di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto, ne ha ampliato il perimetro, rimuovendo il precedente vincolo che attribuiva tale attività alle Stanze di compensazione limitatamente agli assegni scambiati presso di esse¹.

Il processo preordinato al rilascio delle dichiarazioni sostitutive, attualmente basato sulla gestione delle materialità, è stato pertanto adeguato e sono state previste nuove modalità di colloquio telematico con i fruitori del servizio. Queste ultime, in particolare, consentiranno ai trattari di inviare alla Banca d'Italia, tramite internet, le richieste di dichiarazione sostitutiva del protesto unitamente all'immagine dell'assegno e all'eventuale documentazione accessoria. Il colloquio sarà assistito da firma digitale.

Specifiche funzionalità renderanno possibile una gestione “nel continuo” delle richieste di dichiarazione sostitutiva da parte degli interessati; i trattari potranno infatti monitorare lo stato di lavorazione delle richieste presentate, modificarle o annullarle, sia pur nel rispetto di specifici *cut-off time*. Uno “scadenziere” consentirà di inoltrare le richieste di dichiarazione sostitutiva anche con alcuni giorni di anticipo rispetto al termine ultimo di rilascio mentre, in caso di urgenza, esse saranno rese disponibili nello stesso giorno in cui la richiesta è trasmessa.

L'avvio in produzione della nuova procedura per il rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto da parte della Banca d'Italia è pianificato a maggio 2017, in coerenza con la tempistica prevista dal sistema bancario per l'introduzione della nuova modalità di presentazione elettronica degli assegni (*Check Image Truncation*). Esso sarà preceduto da una fase di collaudo con gli operatori interessati.

Al fine di consentire a tutti gli operatori di conoscere in tempo utile le nuove funzionalità della procedura per la gestione delle dichiarazioni sostitutive e le nuove modalità di colloquio con la Banca d'Italia, la documentazione tecnica di riferimento - già oggetto di confronto con l'Associazione Bancaria Italiana - è stata resa disponibile sul sito internet www.bancaditalia.it (Home/Compiti/Sistema dei pagamenti e mercati/Dichiarazioni sostitutive del protesto).

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it e al numero telefonico 06.4792.4884.

¹ La nuova formulazione della legge assegni prevede che il rifiuto del pagamento di un assegno possa essere constatato “con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti” (art. 45).